



COPIA

# COMUNE DI RICENGO

## PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 10

Adunanza del 28.03.2019

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

seduta ordinaria di prima convocazione

#### **OGGETTO: IMU – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore 21,00 nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- |    |                          |                      |
|----|--------------------------|----------------------|
| 1  | PAOLELLA Giuliano        |                      |
| 2  | COLOMBETTI Giuseppina    |                      |
| 3  | MARTINELLO Fulvio        | Assente giustificato |
| 4  | PARATI Daniele           |                      |
| 5  | BIANCHESSI Francesco     |                      |
| 6  | RAFFAELI Annarita        |                      |
| 7  | ASSANDRI Rosa            |                      |
| 8  | GHISETTI Vito            | Assente              |
| 9  | GABBIADINI Pietro Angelo | Assente              |
| 10 | GIACOMINI Domenico       |                      |

Presenti n. 7 Assenti n. 3

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Paoella Giuliano in qualità di facente funzioni di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO

- che l'Art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i. , con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. Legge 214/2011 e s.m.i.;
- che il comma 730 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 prevede la salvaguardia della disciplina di applicazione dell'IMU a seguito dell'istituzione della IUC;
- che il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- che il comma 702 dell'Art. 1 della Legge n. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'Art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
- che con deliberazione C.C. n. 14 del 24.07.2014 è stato approvato il regolamento I.U.C.;
- che con deliberazione della G.C. n. 16 del 09/03/2019 sono stati determinati i valori delle aree fabbricabili ai fini imu – tasi per l'anno 2019.

### RILEVATO

- che anche per l'anno 2019 la Legge di Stabilità riserva allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'Art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'Art. 1 della Legge n. 147/2013 la componente IMU della IUC a decorrere dall'anno 2014 non si applica :
  - all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
  - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;
  - l'Art. 2 comma 1 del D.L. n. 102/2013, conv. Legge n. 124/2013, prevede altresì l'esenzione a decorrere dal primo gennaio 2014 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  - l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2002 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate, Struttura di gestione degli F24;

VISTA la manovra tariffaria introdotta dalla legge 208 del 28.12 2015 (legge di stabilità 2016);

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art.1 della legge 208/2015:

1. il comma 10 lettera b), il quale prevede la riduzione del 50% dell'imposta per le abitazioni, escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione:
  - che sia utilizzata da questi come abitazione principale, con contratto registrato;
  - che il comodante possieda un solo immobile, oppure 2 immobili, ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario, con la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale.
2. il comma 13, il quale prevede che l'esenzione dell'IMU per terreni agricoli si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare MEF n. 9 del 14.06.1993

Son altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli::

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs 29.03.2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nelle isole minori
- ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;

DATO ATTO che il comma 26 della legge 208/2015 aveva sospeso l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nelle parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili dall'anno 2015 e fino al 2018 in quanto nella legge di stabilità 2019 (Legge n. 145 del 30/12/2019 "Legge di Bilancio 2019" – pubblicata sul supplemento ordinario n. 62 della G.U. n. 302 del 31/12/2018) non è previsto il blocco delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

RITENUTO di deliberare per l'anno **2019** le seguenti aliquote:

<b>4,2 per mille</b>	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CLASSIFICATE UNICAMENTE NELLE CATEGORIE CATASTALI A1 –A8 –A9  Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
<b>Detrazione € 200,00</b>	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
<b>10,6 per mille</b>	ALIQUOTA ORDINARIA Si applica a tutte le altre tipologie comprese le aree fabbricabili.
<b>10,6 per mille</b>	ALIQUOTA ORDINARIA

	- TERRENI AGRICOLI (ad eccezione delle esenzioni previste dalla legge 208/2015)
<b>Termini di versamento</b>	<b>Prima rata 16 giugno 2019 (acconto o intera imposta)</b> <b>Seconda rata 16 dicembre 2019 (saldo)</b>

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 0, resi da numero 7 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

### DELIBERA

1. Di determinare le aliquote e le detrazioni d'imposta, per l'anno **2019**, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, come segue:

<b>4,2 per mille</b>	<p>ALIQUTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CLASSIFICATE UNICAMENTE NELLE CATEGORIE CATASTALI A1 –A8 –A9</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
<b>Detrazione € 200,00</b>	<p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<b>10,6 per mille</b>	<p>ALIQUTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le altre tipologie comprese le aree fabbricabili.</p>
<b>10,6 per mille</b>	<p>ALIQUTA ORDINARIA</p> <p>- TERRENI AGRICOLI (ad eccezione delle esenzioni previste dalla legge 208/2015)</p>
<b>Termini di versamento</b>	<b>Prima rata 16 giugno 2019 (acconto o intera imposta)</b> <b>Seconda rata 16 dicembre 2019 (saldo)</b>

2. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti dei dettagli riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento I.U.C. (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 28.07.2014;
3. Di dare atto che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili per l'anno 2019 sono quelli approvati con deliberazione della G.C. n. 16 del 09/03/2019;
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti l'invio al Ministero dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della seguente deliberazione di determinazione dell'aliquota IMU, compreso l'invio per la pubblicazione sul portale del federalismo fiscale;

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione,  
Con voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 0, resi da numero 7 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

---

### **PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'articolo 49, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere **FAVOREVOLE**.

Il responsabile del servizio  
f.to Opici Erminia

### **PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'articolo 147-bis comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e 151 comma 4, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario-Amministrativo, esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere **FAVOREVOLE**

Il responsabile del servizio  
f.to Opici Erminia